

TI_GERICHTE 12.2016.46 vom 11. November 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-11-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2016.46

FR: TI_GERICHTE 12.2016.46 du 11 novembre 2016

IT: TI_GERICHTE 12.2016.46 del 11 novembre 2016

Regeste

Domanda cautelare - trust irrevocabile e discrezionario

Erwägungen

E. 29

settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.2), ritenuto da una parte che il trust in questione era pacificamente un trust irrevocabile (cfr. doc. P e D) e che dall'altra essa nell'atto costitutivo (doc. D) non si era espressamente riservata la facoltà di revocare il trust ("power of revocation") (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.1, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.2): in tali circostanze è chiaro che essa, in qualità di settlor del trust, non ha più alcun diritto (nemmeno di informazione, cfr. anzi art. 13 della "schedule 1" dell'atto costitutivo doc. D) su quei beni, che così nemmeno possono essere oggetto di una futura causa di merito, ritenuto oltretutto che nella presente fattispecie neppure è stata resa verosimile l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il settlor e l'attuale trustee (secondo Vogt, I trust e il diritto svizzero, in: AAVV, Trust e istituti particolari del diritto anglosassone, p. 9, tra il settlor e il trustee non vi è alcun rapporto di mandato) e/o il protector; che il fatto che nell'atto costitutivo del trust "T_____ Trust" (doc. D) l'istante sia stata indicata come sua beneficiaria (dapprima assieme alla sorella _____ ed ora, a seguito della sua morte, da sola) non migliora la sua posizione: i beneficiari del trust, pur essendone i proprietari "ai fini del godimento" ("equital owner"), non dispongono in effetti di un diritto di amministrare o di disporre dei beni del trust (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.3, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.4; TF 25 marzo 2010 1B_21/2010 consid. 2.2); invero il fatto di essere beneficiario conferirebbe un diritto di recupero, ancorché non di natura reale, nei confronti degli eventuali terzi a cui quei beni fossero stati trasferiti senza diritto ("remedy of tracing") (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.3) rispettivamente nell'ambito dell'esecuzione forzata diretta nei confronti del trustee (TAF 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.4; TF 19 novembre 2001 5C.169/2001 consid. 6b/dd, 25 marzo 2010 1B_21/2010 consid. 2.2), senonché l'istante non ha preteso né ha reso verosimile che una di queste eventualità potesse essersi avverata; oltretutto, nel caso di specie la sua posizione di beneficiaria del trust, con i limitati diritti conferenti a quella posizione di cui si è detto, non era ancora effettiva (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.3, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.4), visto e considerato che il trust "T_____ Trust" era un trust discrezionario (cfr. doc. P e D), il che significa che, nonostante il settlor possa certo esprimere le sue intenzioni circa l'utilizzo dei beni - come fatto dalla qui istante (doc. R) - tramite una "letter of wishes" (che tuttavia non è vincolante per il trustee, cfr. Vogt, op. cit., p. 12), è sempre il trustee a dover designare i beneficiari e l'estensione dei benefici di modo che i beneficiari acquisiscono in definitiva la "proprietà ai fini del godimento" ("equital ownership")

unicamente quando il trustee esercita quel suo dovere di discrezione (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.3, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.4), ritenuto che fino ad allora essi dispongono unicamente di una semplice aspettativa (Vogt , op. cit., p. 12; TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.3, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.4): in tali circostanze è chiaro che essa, in qualità di potenziale beneficiaria del trust, non può vantare alcun diritto (nemmeno di informazione, cfr. anzi art. 13 della “schedule 1” dell’atto costitutivo doc. D) sui beni del trust, che dunque nemmeno possono essere oggetto di una futura causa di merito, ritenuto oltretutto che nel caso di specie neppure è stata resa verosimile l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il beneficiario e l’attuale trustee e/o il protector ; che l’istante, pur avendo addotto che la costituzione del trust “T _____ Trust” potesse essere a suo tempo avvenuta per motivi fiscali, non ha però assolutamente provato né reso verosimile che il trust fosse stato utilizzato in modo artificiale e fosse così fittizio (“ sham trust ”, sul tema cfr. TF 12 aprile 2012 5A_436/2011 consid. 9.3.1), il fatto che essa ne fosse contemporaneamente settlor e beneficiaria e si sia richiamata al principio della trasparenza non essendo ancora sufficiente, tanto più che gli stessi documenti da lei versati agli atti (per quanto attiene ai documenti, questi attestano infatti il conferimento dell’incarico per la costituzione di un trust irrevocabile e discrezionario [doc. P], la sua costituzione [doc. D], l’esistenza dei beni conferiti, dei trustees e del protector [doc. D, E, F, I, O], nonché le pratiche per la sua regolarizzazione fiscale in Italia [doc. V]; mentre sono per contro irrilevanti lo scritto 21 novembre 2005 di revoca del trust di cui al doc. S, allestito dalla sola istante ed indirizzato solo all’avv. G _____ che ovviamente non ha potuto darvi seguito, e le clausole 1.4 rispettivamente 9 del doc. P, relative al solo contratto con quest’ultimo ed aventi per oggetto il conferimento di istruzioni al trustee solo “nei limiti del e conformemente a quanto consentito dall’atto di costituzione del trust e dal diritto applicabile al trust”, che però nulla prevedono al proposito, rispettivamente prevedono solo eventuali obblighi in materia di riciclaggio di denaro) e il fatto che per oltre 10 anni i trustees che si sono avvicinati nel tempo abbiano provveduto ad erogare i benefici previsti dallo stesso (cfr. doc. O) lo smentivano; i nuovi fatti e documenti da lei offerti con lo scritto 30 giugno 2016 non possono invece essere presi in considerazione, non essendo stato indicato e dimostrato quando e in quali circostanze gli stessi, asseritamente trasmessi dall’avv. G _____, sono venuti a sua conoscenza rispettivamente non essendo state spiegate e provate le ragioni che le avrebbero impedito di proporli in precedenza (art. 317 cpv. 1 CPC); che il giudizio pretorile dovendo così essere confermato per le ragioni che precedono, ciò che già comporta la reiezione dell’appello, non è necessario esaminare se, come ritenuto dal Pretore e qui contestato dall’istante, a AO 1 non potesse essere riconosciuta la legittimazione passiva, e nemmeno occorre esprimersi sulle eccezioni nuovamente sollevate in questa sede dai convenuti, che contestavano la competenza territoriale del Pretore nonché la legittimazione processuale dell’amministratrice di sostegno dell’istante; che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno US\$ 500'000.- (importo corrispondente alle sole somme versate nel trust [cfr. doc. O], senza tener conto del valore delle azioni della società E _____), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto però che a AO 1, non patrocinata da un legale, non si assegnano indennità d’inconvenienza, non avendo essa provveduto a motivare la sua domanda come invece richiesto dalla legge (TF 22 ottobre 2013 4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208, 21 agosto 2015 inc. n. 12.2013.181, 9 dicembre 2015 inc.

n. 12.2015.36), e lo stesso vale per AO 3, pure non patrocinato da un legale, che oltretutto si era limitato ad associarsi alle argomentazioni di AO 2. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il Rtar decide: 1. L'appello 21 marzo 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 5'000.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 2 fr. 3'000.- per ripetibili. 3. Notificazione: - - - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.